



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: NTC2018/C.8.4/2018/03

CATEGORIA: NTC 2018

SOTTOCATEGORIA: Cap. 8.4

Descrizione quesito

Ho letto con attenzione i seguenti documenti:

- Comunicato CROIL del 29/04/2016;
- Quesito 84 del 17/07/2017;
- Quesito 96 del 26/10/2017.

I tre documenti ben chiariscono come vada inteso un recupero di sottotetto ai fini strutturali secondo le vecchie NTC2008 e fino ad ora sono stati di grande utilità nel classificare gli interventi.

Nelle “vecchie” NTC2008 al punto 8.4.1 (intervento di adeguamento) si leggeva: “... *Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d)*”.

Nelle nuove NTC2018 al punto 8.4.3 (intervento di adeguamento) la questione si complica a causa della seguente frase:

*“... Una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali **o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile**, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti”.*

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

<p>I recuperi di sottotetto chiaramente portano ad un incremento di superficie abitabile. E' dunque automatica l'equazione (recupero di sottotetto) = (adeguamento sismico)?</p> <p>Sarebbe forse stato più chiaro per noi ingegneri una distinzione sulla base di un confronto ANTE/POST delle masse in gioco piuttosto che sulla base di aspetti legati alla superficie abitabile.</p>
<p><u>Risposta quesito</u></p>
<p>Il tema da Lei sollevato è a noi noto e concordiamo pienamente con quanto scrive. Come Ordine di Milano abbiamo inviato un quesito ufficiale al Ministero chiedendo di affrontare l'argomento e di introdurre nella Circolare un chiarimento.</p> <p>Per il momento la Sua interpretazione è corretta, ma ci auguriamo tutti che venga fatta chiarezza e che non venga confermata la posizione poco ragionevole del DM.</p>
<p><u>Parole chiave:</u> Classificazione interventi - Sopraelevazione</p>
<p><u>Documenti allegati:</u> [-]</p>

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.